

Roma, 21 giugno 2023

Al Direttore dell'Agenda delle Entrate  
Avvocato Ernesto Maria Ruffini

Al Capo Divisione Risorse  
Dottor Antonio Dorrello

All'Ufficio Relazioni Sindacali  
Dottoressa Ornella Oliveri

Alla Coordinatrice dei Consiglieri di Fiducia  
Dottoressa Sonia Gregolo

A tutti i Componenti del Comitato Unico di Garanzia

Oggetto: Mancato riconoscimento congedi parentali. Richiesta intervento. Richiesta dimissioni dal CUG del Dott. Pietro De Sensi.

La FLP con la presente nota intende denunciare un caso di discriminazione di genere e per l'orientamento sessuale nonché di negazione della genitorialità acquisita per effetto delle norme vigenti.

L'Agenda delle Entrate – per mano del Direttore Centrale delle Risorse Umane e del Capo Settore Personale della medesima DC RU - ha di fatto cancellato con un tratto di penna un genitore privando un bambino della possibilità di fruire delle cure parentali.

Ciò che è ancora più odioso è che tutto questo sta avvenendo senza che l'Agenda si sia assunta le proprie responsabilità in merito ai propri comportamenti.

Questi i fatti: in data 5 settembre 2022 la collega XXXXX XXXXX, in servizio presso la Direzione Provinciale di Padova, chiede al suo ufficio di fruire del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni per la figlia XXXXX XXXXX XXXXX, giacché il congedo di maternità spetta alla madre partorienti XXXXX XXXXX. La collega XXXXX e la Signora XXXXX sono, infatti, unite civilmente ai sensi della Legge 76/2016, la loro figlia è iscritta all'anagrafe del Comune di Padova e il Ministero dell'Interno, nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, la qualifica come figlia di XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX le quali sono quindi indicate negli atti pubblici come genitori.

La Direzione Regionale del Veneto, compiendo un primo atto errato, investe la Direzione Centrale Risorse Umane chiedendo la possibilità di applicazione della norma sulla paternità a una donna unita civilmente con un'altra donna. In data 25 ottobre 2022 la direttrice centrale Risorse Umane risponde alla DR Veneto prima negando la possibilità di fruire del congedo in forza del fatto che l'articolo 27-bis del Decreto Legislativo 151/2011 si riferisce al "padre lavoratore" (sic!) e quindi non sarebbe applicabile ad una donna genitrice.

Successivamente, e incredibilmente, afferma che la norma non può essere applicata al genitore non biologico di figlio nato mediante procreazione medicalmente assistita e invita, di fatto, ad avviare una procedura di adozione particolare (la cosiddetta *stepchild adoption*) per avere riconosciuto il diritto genitoriale.

Insomma, l’Agenzia delle Entrate, con proprie inconsistenti interpretazioni delle norme, entra nel merito e si permette di contraddire gli atti pubblici del Comune di Padova e addirittura del Ministero dell’Interno, ma non assume su di sé la responsabilità della discriminazione che sta effettuando bensì rinvia la palla al Ministero della Funzione Pubblica al quale chiede un parere, del tutto ultroneo alla luce dell’interpretazione puntuale (e sbagliata) sviluppata nell’ambito del parere reso alla DR Veneto.

La DC RU, bontà sua, nelle more del compimento del quinto mese di età della bambina, concede (sic!) alla collega XXXXX di accedere al congedo salvo restituire i giorni in caso di parere negativo della Funzione Pubblica.

Come in tutte le discriminazioni, la DC RU afferma di agire nell’interesse esclusivo del bambino. Ci sfugge davvero in che modo privare un figlio del proprio genitore, con un comportamento patriarcale, inumano e venato di cultura oscurantista e persino religiosa sarebbe nell’interesse del minore.

Con il proprio comportamento, oltre a negare di fatto il congedo alla genitrice, la DC RU priva la stessa della possibilità di proporre ricorso avverso la negazione del diritto dimostrando, oltre che ipocrisia, un cinico calcolo effettuato mediante un uso discutibile delle proprie prerogative amministrative e infliggendo così un’ulteriore discriminazione alla collega.

La lavoratrice attualmente è anche impossibilitata a chiedere l’applicazione degli altri istituti legati alla genitorialità poiché è costretta ad attendere l’ignavia di due amministrazioni pubbliche – Agenzia delle Entrate e Funzione Pubblica – che disconoscono quanto fatto a norma di legge dal Comune di Padova e dal Ministero dell’Interno, che qualificano come genitori entrambe le mamme della piccola XXXXX.

Per confutare qualunque argomentazione sulla qualifica genitoriale basta citare l’articolo 236, primo comma, del Codice Civile, che recita: **“La filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile”**.

Ci potremmo facilmente fermare qui per escludere ogni altra obiezione fatta dall’Agenzia delle Entrate e riferita, ovviamente, ad altre fattispecie che non includono evidentemente la qualifica di genitore già riconosciuta dallo Stato mediante iscrizione nei registri dello stato civile.

Si precisa che le argomentazioni qui sviluppate sono state presentate per le vie brevi più volte sia al Capo Settore personale Pietro De Sensi che alla direttrice centrale risorse umane Laura Caggegi, nell’interesse della collega e della sua bambina, ma anche con un’attenzione al buon nome dell’Agenzia delle Entrate, amministrazione che spesso in passato è stata all’avanguardia nel riconoscimento dei diritti e che da tempo non lo è più. Infatti, è ovvio che quanto sta succedendo ci costringerà ad interessare anche gli organi di stampa. Ebbene, entrambi, dopo aver promesso per mesi di cercare una soluzione si sono poi, nei fatti, limitati a fare spallucce e a dire che la questione è complicata. A noi sembra invece oltremodo semplice, come ci sembra chiaro il tentativo di deviare da sé ogni responsabilità da parte di entrambi i soggetti.

Ma vogliamo fare qualche ulteriore considerazione sul comportamento deliberatamente discriminatorio nei confronti della bambine e della genitrice da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Premettendo – non che la cosa sia così importante – che nel caso in questione non stiamo parlando di Gestazione Per Altri (GPA) ma di una normalissima fecondazione eterologa non vietata dalle leggi italiane, proprio in questi mesi si è sviluppato un dibattito politico, molto meno sul piano giuridico, sulla possibilità di negare la trascrizione nei registri dello stato civile di figli di coppie omogenitoriali. È di ieri è la notizia che

proprio la Procura di Padova avrebbe chiesto al Tribunale, che dovrà poi pronunciarsi nel merito, di revocare la trascrizione di 33 coppie di mamme.

Ora, a prescindere dal giudizio politico e umano che si possa dare di queste iniziative che, a parere di chi scrive, descrivono la deriva governativa (e di una procura la quale, probabilmente, ha “fiutato” il vento) in atto nel nostro Paese, ciò che ci chiediamo e chiediamo alle SS.LL. è: perché Prefetture, Governo e adesso anche un Tribunale si starebbero affannando a tentare di negare o, nel caso questa sia già stata riconosciuta, eliminare la trascrizione negli atti dello stato civile di bambini di coppie omogenitoriali se non perché l’iscrizione nei registri anagrafici sia valida di per sé ad attribuire la potestà genitoriale?

Come si permette l’Agenzia delle Entrate di entrare nel merito di una questione che il Codice Civile e la trascrizione della piccola XXXXX XXXXX XXXXX nei registri anagrafici hanno già risolto, in accordo con le norme vigenti?

Come, ancora, ci si possa permettere di attuare azioni dilatorie in danno di una bambina e delle sue genitrici solo per non assumersi la responsabilità di un comportamento discriminatorio, retrogrado e odioso dal punto di vista umano?

**Sono domande alle quali si chiede alla Coordinatrice dei Consiglieri di fiducia, dottoressa Sonia Gregolo, e ai componenti del Comitato Unico di Garanzia di rispondere, comportarsi di conseguenza e dimostrare una buona volta che CUG e Consiglieri di fiducia non sono solo un’utile “foglia di fico” buona per fare convegni e tavole rotonde senza mai intervenire sui concreti atti discriminatori messi in atto dall’Agenzia delle Entrate.**

Sono le battaglie su questi argomenti e casi concreti che qualificano l’utilità o l’inutilità di certi organismi, e ci rivolgiamo a loro perché vogliamo ancora credere che vi siano donne e uomini liberi e capaci di prendere posizione sulle discriminazioni, addirittura intersezionali, come quella attuata dall’Agenzia delle Entrate.

Infatti, ci chiediamo e vi chiediamo: se la coppia unita civilmente fosse di persone di sesso diverso, di fronte all’iscrizione nei registri dello stato civile di un bimbo nato tramite PMA, l’Agenzia si sarebbe mai permessa di eccipere alcunché sui diritti alla genitorialità di uno dei due genitori? Ovvio che no! E cos’è questa se non una discriminazione intersezionale, come donna e come omosessuale, che per di più produce i propri effetti negativi su un bambino?

**Al direttore dell’Agenzia e al Capo Divisione Risorse la richiesta di far cessare immediatamente la discriminazione nei confronti della Dottoressa XXXXX XXXXX e della propria figlia XXXXX.**

Infine, la FLP chiede le dimissioni dal Comitato Unico di Garanzia del Dottor Pietro De Sensi per due motivi: il primo riguarda il conflitto di interessi di chi non può rivestire la carica di Componente del Comitato Unico di Garanzia e al contempo deputato a decidere sui diritti dei lavoratori come Capo Settore del Personale dal quale dipende l’Ufficio Normativa e Rapporto di Lavoro. Quando il Dott. De Sensi è stato nominato nel CUG ricopriva la carica di direttore provinciale di Cosenza, ora le condizioni sono cambiate; l’altro motivo è costituito dall’impossibilità di continuare a far parte del CUG dopo aver contribuito attivamente a mettere in pratica comportamenti discriminatori nei confronti di una lavoratrice dell’Agenzia delle Entrate.

In attesa di riscontro da parte di tutti voi, inviamo cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale Vicario

(Vincenzo Patricelli)  
